

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Direzione regionale Emilia Romagna
nella persona del Direttore regionale Alessandro Crisci

e

Regione Emilia-Romagna

nella persona dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico e sviluppo sostenibile, Economia verde, Autorizzazione unica integrata Gian Carlo Muzzarelli

PREMESSO CHE INAIL:

per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008, successive modificazioni e integrazioni, è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- ha come mission garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
- persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale regionale, in particolare con la Regione e le organizzazioni rappresentative delle parti sociali;

PREMESSO CHE la Regione Emilia-Romagna:

- con l'approvazione della legge regionale n. 2/2009 ha inteso incentivare livelli ulteriori di sicurezza tra i quali anche l'utilizzo di sistemi informativi telematici (come il Registratore delle Presenze Autorizzate nei Cantieri - REPAC) per la verifica delle presenze autorizzate nei cantieri;
- con l'emaneazione del bando "PLUS SECURITY" ha incentivato l'utilizzo sia di tale sistema telematico, sia di analoghi sistemi di verifica dell'utilizzo dei DPI;
- riceve in tempo reale i dati delle presenze rilevati dal suddetto sistema tramite invio da parte dell'impresa utilizzatrice, secondo modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1349 del 14 settembre 2009 "Bando per la concessione di incentivi economici per la realizzazione di livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili a favore dei committenti pubblici e privati denominato "Plus Security" (all. B);

CONSIDERATO CHE:

- per perseguire i propri scopi istituzionali e rafforzare la sinergia già in atto INAIL e Regione Emilia-Romagna hanno siglato un protocollo quadro d'intesa in data 23 ottobre 2009 finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi diretti alla

tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi;

- le Parti sono impegnate nei rispettivi ambiti di competenza a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali, anche attraverso la valorizzazione di interventi di innovazione tecnologica che favoriscano il rispetto della legalità;
- il sistema telematico di rilevazione delle presenze (REPAC) consente ad ASL, DRL, DPL, INAIL, Prefetture, Polizia municipale, tramite la concessione da parte della Regione di apposite credenziali, di verificare la situazione del cantiere in tempo reale;
- tale sistema si rivela idoneo sia a contrastare il lavoro irregolare sia, di conseguenza, a favorire condizioni di salute e sicurezza all'interno dei cantieri edili

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza. I termini di tale accordo sono di seguito indicati.

Art. 1 Premessa

La premessa al presente protocollo è parte integrante del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i), valuterà l'utilizzo all'interno dei cantieri edili e di ingegneria civile di sistemi elettronici automatizzati per la rilevazione delle presenze, come intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite per l'accesso a tale agevolazione.

Pertanto, ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le imprese dovranno compilare il "MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), dopo il primo biennio di attività", ed indicheranno nella sezione "Altro" di aver utilizzato il sistema di rilevazione delle presenze, citando gli estremi del presente protocollo.

Art. 3
Accreditamento

La compilazione della sezione "Altro", come specificata all'art.2, presuppone il preventivo accreditamento da parte dei cantieri sul sito www.repac.it e la conseguente comunicazione delle informazioni richieste secondo quanto previsto dall'allegato al presente accordo per la registrazione dei dati al sistema informativo REPAC della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4
Ambito oggettivo

Il presente accordo si applica ai cantieri edili e di ingegneria civile le cui dimensioni siano almeno pari a 50 uomini-giorno e la cui durata dei lavori sia di almeno sei mesi.

Art. 5
Aspetti economici

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le Parti contraenti. Le modalità attuative saranno curate da ciascuno dei firmatari in ragione degli ambiti di competenza. Entrambe le Parti si impegnano a diffondere i contenuti del presente accordo presso le parti sociali.

Art. 6
Verifiche

Ai fini della verifica dell'utilizzo del sistema REPAC da parte delle aziende che presentano l'istanza di cui all'art. 2, INAIL effettuerà i relativi controlli tramite accesso al sistema informativo telematico della Regione (www.repac.it).

Inoltre, per i fini previsti dal presente articolo, la Regione invierà entro il 31 gennaio di ogni anno a INAIL l'elenco aggiornato delle imprese accreditatesi al sistema, secondo tempi e modalità che saranno concordate tra le Parti contraenti.

Art. 7
Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità di due anni dalla stessa. E' prevista la possibilità di proroga per volontà esplicita delle Parti.

Bologna,

Per INAIL

Alessandro Crisci

Per la Regione Emilia Romagna

Gian Carlo Muzzarelli